



COMUNE DI LODI
Settore Economico - Finanziario

**Regolamento disciplinante i limiti di esenzione
per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi
comunali**

(approvato con deliberazione C.C. n. 38 DEL 28/03/2007)

Art. 1
Criteri generali

1. Il presente Regolamento – stabilisce i limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali valutati di modica entità.
2. Si intendono quali limiti di esenzione:
 - a) *Per il pagamento del tributo eseguito direttamente dai contribuenti*: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il versamento del solo tributo, al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili.
 - b) *Per il rimborso del tributo*: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il rimborso del solo tributo, al netto di interessi a carico del Comune eventualmente applicabili.
 - c) *Per il pagamento del tributo eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d'ufficio*: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il versamento del tributo comprensivo di sanzioni e interessi bili.
 - d) *Per il pagamento delle sole sanzioni, soprattasse, ed interessi moratori eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d'ufficio*: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il solo versamento di sanzioni, e interessi moratori irrogati in sede accertamento d'ufficio.
3. I limiti di esenzione vanno riferiti a ciascun singolo anno o periodo di riferimento temporale dell'obbligazione tributaria.
4. I limiti di esenzione sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi:
 - disposizioni normative vigenti e non derogabili;
 - modalità previste per i pagamenti e relative spese di riscossione a carico del Comune;
 - modalità e costi delle procedure di liquidazione o di accertamento;
 - adempimenti a carico del Comune per la riscossione ed i rimborsi;
 - il vantaggio economico della riscossione.

Art. 2
Pagamenti diretti da parte del contribuente

1. Nei casi in cui il pagamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente - previa iscrizione a ruolo oppure denuncia o auto-liquidazione del contribuente stesso - sono fissati i seguenti limiti di esenzione in ragione annua:

tributo	Limite di esenzione	Note
I.C.I.	€ 5,00	
Tassa R.S.U.	€ 5,00	
Tassa R.S.U. giornaliera	€ 10,00	
T.O.S.A.P. Permanente	€ 5,00	
Imposta sulla pubblicità	€ 5,00	Limite non applicabile per i versamenti giornalieri

Art. 3
Liquidazioni – accertamenti - rimborsi

1. Il Servizio Tributario Comunale non emette, a carico dei contribuenti interessati, provvedimenti di liquidazione o di accertamento che comportino il versamento di un tributo – comprensivo di sanzioni, ed interessi moratori eventualmente applicabili - di importo contenuto entro i seguenti limiti di esenzione:

Tributo	Limite di esenzione
I.C.I.	€. 12,00
Tassa R.S.U.	€. 12,00
Tassa R.S.U. giornaliera	€. 12,00
T.O.S.A.P. Temporanea e permanente	€. 12,00
Imposta sulla Pubblicità	€. 12,00

2. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per le procedure di rimborso del tributo effettuate d'ufficio o su domanda del contribuente, ad esclusione della procedura di sgravio della Tassa R.S.U. che viene effettuata per l'importo effettivamente determinato.
3. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per i provvedimenti di liquidazione e di accertamento, emessi dal Servizio Tributario Comunale, che comportino il solo versamento di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori irrogati in applicazione delle vigenti norme disciplinanti la gestione del singolo tributo.

Art. 4
Disposizioni finali - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni precedentemente deliberate in materia, e precisamente con particolare riferimento al regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 191 del 20/11/1997.

2. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia per tutti i procedimenti – attivi e passivi – non conclusi con l’emissione di un formale provvedimento da parte del Servizio Tributario Comunale alla data di entrata in vigore dello stesso, ancorché riferibili ad istanze presentate o procedure d’ufficio avviate in data antecedente alla sua entrata in vigore.

